

Criterio	Condizione
Rischio spopolamento	- Pop.1981 > Pop.2019 - Pop.2001 > Pop.2019
Deprivazione sociale	IVSM > mediana (IVSM) = 98,63
Reddito	Reddito < quartile _{1/4} (Reddito) = 14.606,15€

Art. 4.

Modello di riparto delle risorse

1. Il riparto delle risorse avviene tra i comuni beneficiari secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva uniformemente distribuita fra i comuni presenti nell'allegato B al presente decreto, al fine di allocare un importo uguale per tutti;

b) una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla riduzione della popolazione dal 1981 al 2019 dei comuni presenti nell'allegato B, al fine di perseguire una politica di incremento demografico dei territori che hanno subito maggiormente il fenomeno dello spopolamento;

c) una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla percentuale di popolazione residente nei comuni nell'allegato B al fine di garantire risorse adeguate in base alla dimensione demografica del comune;

d) una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla distanza del reddito a livello comunale dalla mediana del reddito di tutti i comuni italiani.

2. L'importo del contributo ad ogni comune è pertanto il risultato della seguente formula:

$$\begin{aligned}
 \text{Contributo} = & \left(\frac{60\text{mln€}}{\text{Totale comuni svantaggiati}} \right) \\
 & + \left(60\text{mln€} * \frac{\text{Riduzione della popolazione 1981 - 2019}}{\text{Totale riduzione della popolazione nei comuni svantaggiati 1981 - 2019}} \right) \\
 & + \left(30\text{mln€} * \frac{\text{Popolazione residente 2019}}{\text{Totale popolazione residente nei comuni svantaggiati}} \right) \\
 & + \left(30\text{mln€} * \frac{\text{Mediana reddito nazionale - Reddito comunale}}{\text{Totale della distanza dalla mediana nazionale dei comuni svantaggiati}} \right)
 \end{aligned}$$

Art. 5.

Modalità di erogazione delle risorse

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione dispone l'erogazione del contributo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in ragione delle singole annualità di legge.

2. Per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune, in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all'esito del monitoraggio di cui al successivo art. 6.

3. L'utilizzo delle risorse, di cui al comma 2, deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni.

